



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice, [REDACTED] ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 6704 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, tra:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Scarlato, C.F. SCRRNT70S22A783Q, elettivamente domiciliato in Casoria (Na), alla Via Principe di Piemonte, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Cintia Faraco;

- *Attrice*

E

Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per azioni, C.F. 00423310630, rappresentata e difesa da [REDACTED] elettivamente domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

- *Convenuta*

CONCLUSIONI

Così come precisate all'udienza del 19 novembre 2020, svoltasi, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, l. n.77/2020 di conversione al D.L. 34/2020.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. proposto in data 25 giugno 2016, [REDACTED] in seguito ad ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Napoli, riassumeva dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il giudizio originariamente proposto nei confronti della Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per Azioni.

Nel ricorso introduttivo la società correntista chiedeva la declaratoria di nullità delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito agli intercorsi rapporti bancari (conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] conto anticipi [REDACTED] conto anticipi n. [REDACTED]) nonché l'accertamento della illegittimità delle somme indebitamente riscosse dalla Banca a titolo di interessi debitori ultra legali, commissione di massimo scoperto, spese, valute, capitalizzazione degli interessi, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione, in favore della società correntista, di tutte le somme a tali titoli percepite.

Con memoria del 21 novembre 2016 si costituiva in giudizio l'istituto di credito, il quale contestava nel merito le pretese azionate da parte ricorrente ed eccepiva in particolare la prescrizione delle pretese relative ai rapporti di conto anticipi [REDACTED] [REDACTED] per decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

All'udienza del 15 giugno 2017 il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c.

Alla successiva udienza del 12 ottobre 2017 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Con ordinanza del 14 dicembre 2018, il Giudice istruttore disponeva CTU contabile e nominava quale consulente il dott. [REDACTED] [REDACTED] in data 14 febbraio 2019 il consulente accettava l'incarico. Il successivo 19 giugno il consulente provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.

All'udienza del 19 novembre 2020, che si svolgeva mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, l. n.77/2020 di conversione al D.L. 34/2020, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali nei termini di rito.



1. Come già rilevato in premessa, l'azione proposta dalla [redacted] ha ad oggetto i rapporti bancari intercorsi con la Banca di Credito Popolare S.c.p.a. (già Banca di Credito Popolare di Torre del Greco), e nello specifico quelli relativi al conto corrente ordinario n. [redacted] il conto anticipi n. [redacted] al conto anticipi n. [redacted]

Il conto corrente ordinario [redacted] è stato acceso presso la filiale di Torre del Greco della Banca di Credito Popolare, in data 1° marzo 1984. Le condizioni contrattuali dello stesso venivano poi rinnovate dapprima il 10 gennaio 1985 e, successivamente, il 25 settembre 2002.

I contratti del 1° marzo 1984 e del 10 gennaio 1985, all'art. 7, indicano il tasso di interesse debitore mediante un generico rinvio ai cd. "usi su piazza". Le condizioni contrattuali vengono indicate in maniera determinata solo col successivo contratto del 25 settembre 2002, nel quale tuttavia risulta in ogni caso presente l'indicazione della commissione di massimo scoperto determinata in misura percentuale, senza la specificazione del criterio di calcolo. La correntista ha prodotto relativamente a tale rapporto gli estratti conto a partire dal 30 novembre 1994 sino al 24 gennaio 2007, data di chiusura del rapporto.

Il conto anticipi [redacted] invece, veniva acceso sempre presso la filiale di Torre del Greco della Banca di Credito Popolare, in data 1° febbraio 1988 e poi "rinnovato" anch'esso il 25 settembre 2002. Anche in tal caso, il contratto originario del 1° febbraio 1988 contiene, all'art. 7, un rinvio agli "usi di piazza" per la determinazione del saggio di interesse. Solo col successivo contratto del 25 settembre 2002, le parti procedevano alla puntuale regolamentazione delle condizioni economiche del conto, pattuendo anche in tale circostanza una commissione di massimo scoperto determinata in misura percentuale, senza specificazione del criterio di calcolo. In relazione a tale rapporto la correntista, inoltre, lamenta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata, anche successivamente al contratto del 2002, in quanto risulterebbe violato l'obbligo della pari reciprocità, stante la mancata indicazione del tasso creditore effettivo. Relativamente a tale rapporto contrattuale la



correntista ha prodotto gli estratti conto a partire dal 31 ottobre 1996 sino al 19 maggio 2004, data in cui il rapporto è stato chiuso.

Allo stesso modo anche il conto anticipi n. [REDACTED] stipulato con contratto del 14 ottobre 1998, nell'originario regolamento contrattuale indicava, ad avviso della correntista, in modo generico e non determinato le condizioni economiche praticate effettuando un rinvio ad un inesistente "modulo allegato". Le parti avrebbero poi correttamente pattuito le condizioni economiche del rapporto soltanto successivamente col contratto stipulato in data 25 settembre 2002, eccezion fatta per la commissione di massimo scoperto che anche in tale circostanza veniva determinata soltanto in misura percentuale senza specificarne la base di calcolo. Relativamente a tale rapporto la correntista ha prodotto tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura, avutasi il 13 ottobre 2003.

2. Ciò posto, in relazione al conto corrente [REDACTED], emerge l'indeterminatezza dei tassi praticati sino al 25 settembre 2002. L'art. 7 di detto contratto infatti testualmente prevede *"Gli interessi dovuti dal correntista dell'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza, con un minimo del 5% annuo in più del tasso debitore "prime rate" stabilito dall'Associazione Bancaria Italiana e producono a loro volta interessi nella stessa misura"*.

Emerge dunque con tutta evidenza la indeterminatezza dei tassi indicati dalla disposizione contrattuale in oggetto. Come è noto, infatti, la clausola di rinvio agli usi praticati su piazza per la determinazione degli interessi passivi è nulla, in applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato, non essendo a tal fine sufficienti generici riferimenti, come i c.d. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

L'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, mentre il successivo art. 5 della legge citata ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in tali circostanze. Tale disposizione infatti testualmente prevedeva *"Nelle*



ipotesi di nullità di cui all'art. 4, quarto comma, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi recedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e passive; b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto?

Le norme in questione sono poi state abrogate dall'art. 161, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 del d. lgs. 385 del 1° settembre 1993.

Quindi dapprima con l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria e successivamente col Testo Unico in materia bancaria e creditizia è stata stabilita *ex lege* la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi.

Si ritiene, in maniera pressoché unanime, che tale nullità si estenda anche ai contratti, come quello di specie, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della L. 154/1992 e del d. lgs. 385/83. Infatti la Corte di Cassazione, anche con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, ha avuto modo di affermare la nullità delle clausole che fanno riferimento agli usi su piazza. La nullità di tali clausole infatti si ricaverebbe in ogni caso dall'art. 1284, terzo comma, c.c. a norma del quale *“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto”*. Le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono infatti un parametro idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale, con evidente violazione della citata disposizione normativa. In questi termini, da ultimo, la Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, n.24048, ove si legge *“In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi*



in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza”.

Quanto alle conseguenze di tale nullità, si rileva che in considerazione della non retroattività della L. 154/1992 e del successivo d. lgs. 385/1993, è diffuso in giurisprudenza l’orientamento che ritiene applicabile agli interessi, in sostituzione del tasso applicato, il tasso legale ex art. 1284 c.c. sino all’entrata in vigore della L. 154/92 e successivamente il tasso sostitutivo dei Buoni Ordinari del Tesoro, come stabilito all’art. 5 L. 154/92 e dall’art. 117, settimo comma, del d. lgs. 385/93.

Nel caso di specie, per quanto attiene al conto corrente n. [REDACTED] constatata la indeterminatezza dei tassi originariamente pattuiti e considerato che gli estratti conto prodotti dalla correntista partono dal novembre 1994, e dunque da un periodo successivo alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, occorrerà applicare, ai fini del ricalcolo del saldo, il tasso sostitutivo dei Buoni Ordinari del Tesoro.

Sempre in relazione alla parte di rapporto contrattuale svoltasi sino al 25 settembre 2002, la correntista deduceva altresì l’illegittima applicazione della antergazione e della postergazione delle valute, nonché l’applicazione di spese non pattuite.

3. Per quanto attiene invece alla parte di rapporto successiva alle modifiche contrattuali del 25 settembre 2002, occorre valutare la validità della commissione di massimo scoperto pattuita dalle parti. Tale commissione è stata in effetti inserita in contratto senza indicare la relativa base di calcolo. Si pone cioè, a riguardo, un problema di determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 1346 c.c. L’indicazione della mera percentuale di calcolo, come chiarito da costante giurisprudenza, non è sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità *ex ante* richiesto dall’art. 1346 c.c. Nel senso della nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminabilità dell’oggetto, allorquando non sia sufficientemente specificata la base di calcolo, si è espressa da ultimo la giurisprudenza di merito ed in particolare il Tribunale Arezzo, 03/03/2020, n.186, ad avviso del quale “*La commissione di massimo scoperto, applicata con la funzione di compensare*



gli intermediari bancari per l'onere di dover essere sempre pronti a fronteggiare l'utilizzo, da parte del correntista, di un determinato importo messogli a disposizione, può ritenersi validamente pattuita solo allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, quali la percentuale, la base di calcolo e la periodicità di addebito”.

Ne deriva pertanto che in relazione a conto corrente n. 12591 occorrerà procedere al ricalcolo del saldo relativo alla parte di rapporto successiva al 25 settembre 2002, mediante l'espunzione delle competenze addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto.

4. Quanto al rapporto relativo al conto anticipi n. [REDACTED] si rileva che lo stesso presenta per certi versi le medesime criticità del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] appena analizzato.

Innanzitutto nell'originario contratto viene in rilievo, analogamente al precedente rapporto, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali in virtù del medesimo rinvio agli usi su piazza, mentre nel periodo successivo al 25 settembre 2002, in seguito alla stipula del nuovo contratto, viene in rilievo la nullità della commissione di massimo scoperto pattuita.

La correntista ha inoltre sostenuto, per il periodo successivo al 25 settembre 2002, anche l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, in quanto disposta in violazione dell'obbligo della pari periodicità previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Tuttavia si rileva che tale contestazione appare in contrasto con l'art. 7, paragrafo 2, del contratto stipulato dalle parti nel settembre 2002, ove si legge che “*i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale*”, sicché non sembra porsi un problema di illegittima capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 25 settembre 2002.

Il conto anticipi in questione, come rilevato anche in precedenza, è stato chiuso dalle parti in data 19 maggio 2004. Parte convenuta sollevava eccezione di prescrizione in relazione alle pretese derivanti dal conto anticipi in questione dal momento che l'originario ricorso ex 702 *bis*, proposto innanzi al Tribunale di Napoli, è stato depositato in data 25 maggio 2015 e dunque oltre il termine di prescrizione decennale.



Tuttavia parte attrice rappresentava di aver interrotto la prescrizione antecedentemente al trascorrere del decennio, mediante la richiesta ex art. 119 T.U.B. effettuata in data 5 marzo 2014. Occorre dunque a questo punto chiedersi se la richiesta della documentazione bancaria sia sufficiente a costituire in mora l'istituto di credito e dunque ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.

A riguardo appare utile richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale *“in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. E' pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”* (così Cass. 30/11/2006 n. 25500).

Nel caso di specie, [REDACTED] [REDACTED] alla richiesta ex 119 T.U.B. del 5 marzo 2014 ha esplicitato in maniera inequivoca la propria volontà di agire in giudizio per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente prestato, vi si legge infatti *“la [REDACTED] ritenuto che intende agire per la restituzione nei confronti di questa banca degli oneri finanziari illegittimamente applicati ... con la presente interrompe i termini di prescrizione ex artt. 2934 e ss. c.c.”*. Si ritiene pertanto che l'atto in questione sia idoneo ad interrompere la prescrizione, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto di credito rispetto a tale rapporto va rigettata.

5. L'eccezione di prescrizione è invece fondata relativamente al terzo rapporto oggetto di giudizio, vale a dire il conto anticipi [REDACTED]. Tale rapporto infatti, come detto in precedenza, si è chiuso in data 13 ottobre 2003, sicché alcun valore interruttivo può avere rispetto ad esso la richiesta ex 119 T.U.B. formulata nel marzo 2014, in quanto il termine decennale era già interamente decorso.



6. Il CTU, dott. [REDACTED] provvedeva al ricalcolo del saldo relativo ai rapporti in questione: (conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED]; conto anticipi n. [REDACTED]) Tra i vari conteggi effettuati nell'elaborato peritale, sulla base di quanto premesso, si ritiene di dover prendere in considerazione ai fini della rideterminazione del dare e avere fra le parti, l'ipotesi n. 2 del secondo conteggio, nella quale il consulente provvede al ricalcolo: prendendo in considerazione sia il conto corrente che il conto anticipi, con la applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB fino al 25.9.2002, senza capitalizzazione, con la espunzione delle Commissioni Massimo Scoperto, la applicazione della valuta reale fino al 25.9.2002 e la eliminazione costi non pattuiti.

Sulla base di tale ipotesi di calcolo, il saldo dei rapporti intercorsi fra la correntista e l'istituto di credito viene rideterminato in euro 71.305,44 a credito della [REDACTED]

7. La domanda della correntista-attrice dunque è fondata e va accolta, con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento del saldo dei rapporti intercorsi fra le parti, così come accertato in questa sede. Sul capitale decorrono gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.

La soccombenza della convenuta ne giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del credito accertato giudizialmente. In considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate, si ritiene equo liquidare i compensi applicando i valori intermedi tra i parametri minimi ed i medi individuati dal D.M. n. 55/2014.

Le spese di consulenza vengono definitivamente poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, relativamente al presente giudizio, così provvede:

- Accerta che il saldo dei rapporti intercorsi fra la [REDACTED] e la Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per azioni, al momento della chiusura degli stessi, era pari ad euro 71.305,44 in favore della correntista;



- Condanna la Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per azioni al pagamento, in favore della [REDACTED] della somma di euro 71.305,44;
- Condanna la Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per azioni al pagamento, in favore della [REDACTED] della somma di euro [REDACTED] per spese ed euro [REDACTED] oltre spese generali nella misura del 15%;
- Pone le spese di consulenza definitivamente a carico della convenuta.

Aversa, 8/03/2021.

Il Giudice

[REDACTED]